



PROTOCOL
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Italiene de implementare a Acordului
între Republica Moldova și Comunitatea Europeană
privind readmisia persoanelor aflate în situație de
ședere ilegală, semnat la 10 octombrie 2007

Chișinău, 12 mai 2015



COPIE CERTIFICATĂ
TEXT ÎN LIMBA ITALIANĂ

PROTOCOLLO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA DI MOLDOVA E LA COMUNITÀ EUROPEA
SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SOGGIORNO
IRREGOLARE FIRMATO IL 10 OTTOBRE 2007

Il Governo della Repubblica di Moldova e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "Parti contraenti";

ai fini dell'attuazione dell'Accordo tra la Repubblica di Moldova e la Comunità Europea sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato a Bruxelles il 10 ottobre 2007, di seguito denominato "Accordo";

in conformità con quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Autorità competenti

(1) Conformemente all'articolo 1, lett. a) e all'articolo 19, paragrafo 1, lett. a) dell'Accordo, le Parti contraenti hanno designato le seguenti autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo e del presente Protocollo:

a) Ricezione, presentazione ed istruzione delle domande di riammissione:

Per la Repubblica di Moldova:

Ministero degli Affari Interni
Ufficio per l'Immigrazione e l'Asilo
Boulevard Ștefan cel Mare, 124
MD-2012 Chișinău

Tel/fax: + 373 22 265618

Tel/fax: + 373 22 272203

e-mail: readmission@bma.gov.md

Per la Repubblica Italiana:

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Servizio Immigrazione

Indirizzo: Via Tuscolana 1558

00173 Roma – Italia

Telefono: + 39 06 46530919

+ 39 06 46530898

Fax: + 39 06 46530922

+ 39 06 46530994

e-mail: dipps.immigrazione.sires@interno.it
servizioimmigrazione.dircentimm@interno.it

La presentazione delle domande di riammissione e delle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Protocollo rientra anche nelle competenze delle Questure della Repubblica (uffici di polizia a livello provinciale aventi funzioni di autorità di pubblica sicurezza).

b) Ricezione, presentazione ed istruzione delle domande di transito:

Per la Repubblica di Moldova:

Ministero degli Affari Interni

Ufficio per l'Immigrazione e l'Asilo

Boulevard Ștefan cel Mare, 124

MD-2012 Chișinău

Tel/fax + 373 22 265618

Tel/fax + 373 22 272203

e-mail: readmission@bma.gov.md

Per la Repubblica Italiana:

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Servizio Immigrazione

Indirizzo: Via Tuscolana 1558

00173 Roma – Italia

Telefono: + 39 06 46530919

+ 39 06 46530898

Fax: + 39 06 46530922

+ 39 06 46530994

e-mail: dipps.immigrazione.sires@interno.it
servizioimmigrazione.dircentimm@interno.it

(2) L'eventuale intervista delle persone di cui si chiede la riammissione e il rilascio dei documenti di viaggio rientrano nelle competenze delle seguenti autorità delle Parti contraenti:

a) per la Repubblica di Moldova:

- Ambasciata della Repubblica di Moldova a Roma:
indirizzo: via Francesco Cherubini, 27
00135 Roma
Telefono: +39 06 47881022
Fax: +39 06 45677262
e-mail: roma@mfa.md
sito web: www.italia.mfa.md

- Consolato Generale della Repubblica di Moldova a Milano
indirizzo: Via Vincenzo Gioberti, 8
20123 Milano
Telefono: +39 02 36745703
Fax: +39 02 36745709
e-mail: milano@mfa.md
sito web: www.milano.mfa.md

- Consolato della Repubblica di Moldova a Padova
indirizzo: Via Milazzo, 22
35139 Padova
Telefono: +39 049 8560420
Fax: +39 049 723728
e-mail: padova@mfa.md
sito web: www.padova.mfa.gov.md

b) per la Repubblica Italiana:

- Ambasciata d'Italia a Chisinau:
Vlaicu Pîrcălab, 63
MD-2012 Chisinau
Telefono: + 373 22 266 720
Fax: + 373 22 266 730
E-mail: amb.chisinau@esteri.it
ambasciata.chisinau@esteri.it
sito web: www.ambchisinau.esteri.it

(3) Le autorità menzionate al paragrafo 2 del presente articolo sono competenti anche a ricevere le domande di riammissione e ad inoltrarle alle rispettive autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Valichi di frontiera

La riammissione ed il transito possono aver luogo presso i seguenti valichi di frontiera:

Per la Repubblica di Moldova:

via aerea: Aeroporto Internazionale di Chisinau

via terra: Valico di frontiera terrestre di Leuşeni-Albița

Per la Repubblica Italiana:

via aerea: Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino

Aeroporto internazionale di Milano Malpensa

via terra: Settore Polizia di Frontiera terrestre di Trieste

Articolo 3

Lingua utilizzata per le comunicazioni

Nell'attuazione dell'Accordo e del presente Protocollo le Parti contraenti utilizzeranno le rispettive lingue nazionali, corredando possibilmente le relative comunicazioni con una traduzione scritta in lingua inglese.

Articolo 4

Prove concernenti la cittadinanza

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, la cittadinanza può essere dimostrata mediante verifica delle impronte digitali o di altri elementi biometrici della persona interessata presso le relative banche dati delle Parti contraenti.

Articolo 5

Domanda di riammissione e relativa risposta

- (1) La domanda di riammissione, ai sensi dell'Articolo 7 dell'Accordo, viene redatta utilizzando un modulo conforme all'Allegato 5 dell'Accordo.
- (2) In caso di accettazione della domanda di riammissione, le competenti autorità della Parte contraente richiesta, nei termini stabiliti dall'articolo 10

dell'Accordo, informeranno la Parte Contraente richiedente e, se necessario, rilasceranno, senza ritardo, un idoneo documento di viaggio.

- (3) La procedura di riammissione accelerata prevista dall'articolo 6, paragrafo 3 dell'Accordo si applica al di fuori dei casi in cui la persona sprovvista dei requisiti per l'ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente viene rinviata nel luogo di provenienza, in conformità con le disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano il trasporto aereo.

Articolo 6 **Trasferimento della persona da riammettere**

- (1) Il trasferimento della persona da riammettere avviene nei tempi e nei luoghi concordati per iscritto tra le Parti contraenti. A tal fine le autorità della Parte contraente richiedente indicheranno nella domanda di riammissione, in corrispondenza della lettera "F. osservazioni" del modulo conforme all'Allegato 5 dell'Accordo, il valico di frontiera attraverso il quale si intende eseguire il trasferimento, nonché data e orario dello stesso.
- (2) Qualora il trasferimento della persona di cui è stata accettata la riammissione abbia luogo in data e con modalità diverse da quelle indicate nella domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le competenti autorità della Parte contraente richiedente comunicheranno senza ritardo e per iscritto tutte le informazioni necessarie alla Parte contraente richiesta.

Articolo 7 **Modalità e assistenza per il transito**

- (1) In conformità con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 dell'Accordo, le Parti contraenti svolgeranno le operazioni di transito secondo le seguenti modalità:
- La domanda di transito, da redigere su modulo conforme all'allegato 6 dell'Accordo, deve essere inviata via fax o tramite posta elettronica alle autorità competenti della Parte contraente richiesta almeno 5 giorni prima della data prevista per il transito.
 - Le autorità competenti della Parte contraente richiesta rispondono via fax o tramite posta elettronica, senza indugio, e comunque entro 4 giorni dalla ricezione della domanda di transito, notificando il consenso o meno al transito e confermando la data, l'orario e le modalità di transito proposti dalla Parte contraente richiedente.

- Se la Parte contraente richiedente ritiene necessario che, durante il transito, le autorità competenti della Parte contraente richiesta assicurino una particolare assistenza, deve farne esplicita menzione nella domanda di transito. Nella risposta alla domanda di transito, le autorità competenti della Parte contraente richiesta devono precisare se intendano o meno assicurare l'assistenza richiesta.
- In caso di transito per via terrestre, la Parte contraente richiesta assumerà la responsabilità del servizio di scorta sul proprio territorio, avvalendosi della collaborazione del personale di scorta designato dalla Parte contraente richiedente.
- In ogni caso, a prescindere dalle esigenze di particolare assistenza eventualmente segnalate dalla Parte contraente richiedente, le competenti autorità della Parte contraente richiesta adottano tutte le misure necessarie per assicurare il buon esito dell'operazione di transito.

(2) Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafo 4 dell'Accordo, la Parte contraente richiedente riprende in carico la persona interessata nei seguenti casi:

- il consenso al transito viene revocato dalla Parte contraente richiesta, ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 3 dell'Accordo; o
- la persona interessata è entrata illegalmente nel territorio della Parte contraente richiesta durante il transito; o
- la persona interessata non viene accolta nello Stato di ulteriore transito o nello Stato di destinazione finale; o
- l'operazione di transito non può essere condotta a termine per altri sopraggiunti motivi.

Articolo 8

Modalità per i trasferimenti con scorta

L'operazione di riammissione o di transito mediante impiego di personale di scorta avviene in conformità con le disposizioni dell'Accordo, del presente Protocollo e con le norme in vigore nelle Parti contraenti. In particolare:

- Il trasferimento con scorta viene effettuato, di norma, impiegando personale incaricato dalla Parte contraente richiedente, ma potrebbe essere eseguito anche da personale incaricato dalla Parte contraente richiesta.
- Il personale di scorta è responsabile del trasferimento della persona da riammettere o in transito.

- La persona interessata sarà affidata, a cura del personale di scorta, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta, a cui dovranno essere consegnati il documento di viaggio della persona interessata ed eventuale altra documentazione pertinente.
- Il personale svolge il servizio di scorta senza armi e in abiti civili, porta seco i documenti comprovanti l'approvazione della riammissione o del transito e deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la propria identità.
- Durante l'espletamento del servizio di scorta, la Parte contraente richiesta garantisce al personale operante della Parte contraente richiedente la stessa protezione e assistenza di cui beneficia il proprio personale che svolge le medesime funzioni.
- In ogni caso la scorta è soggetta alla legislazione della Parte contraente richiesta. Nello svolgimento delle operazioni di riammissione o di transito i poteri del personale di scorta sono limitati all'autodifesa. Tuttavia, in assenza di funzionari della Parte contraente richiesta, il personale di scorta può adottare misure ragionevoli e proporzionate in risposta ad un rischio immediato e grave, al fine di impedire che la persona interessata fugga, provochi lesioni a se stessa o a terzi o danni alle cose.
- Il personale di scorta non può fare rientro prima di aver consegnato la persona interessata alle competenti autorità della Parte contraente richiesta o, in caso di transito, prima di aver curato l'imbarco della persona interessata sul vettore diretto nello Stato di ulteriore transito o in quello di destinazione finale.
- Le autorità competenti della Parte contraente richiedente garantiscono che il personale di scorta impegnato nell'operazione di transito sia munito, se necessario, dei visti di ingresso per gli Stati di ulteriore transito o per lo Stato di destinazione finale.

Articolo 9

Spese

- (1) Oltre a quanto stabilito dall'articolo 15 dell'Accordo, le spese di trasporto derivanti dalla ripresa in carico della persona per la quale non è stato possibile condurre a termine l'operazione di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.
- (2) Le eventuali spese sostenute dalla Parte contraente richiesta in relazione alla riammissione o al transito, che devono gravare sulla Parte contraente richiedente a norma dell'articolo 15 dell'Accordo, saranno rimborsate dalla Parte contraente richiedente, in conformità con le procedure previste dalla

propria normativa nazionale e previa esibizione della relativa documentazione contabile.

Articolo 10 **Riunioni di Esperti**

Fatte salve le competenze del Comitato misto per la riammissione di cui all'articolo 18 dell'Accordo, le Parti contraenti organizzeranno di comune intesa, se necessario, riunioni bilaterali di esperti per la soluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione dell'Accordo e del presente Protocollo. Qualora, nell'ambito delle suddette riunioni, non si pervenga ad una soluzione condivisa, le Parti contraenti potranno agire attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11 **Obbligo di notifica**

Le Parti contraenti si notificano a vicenda eventuali cambiamenti relativi alle autorità competenti e ai valichi di frontiera indicati rispettivamente agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, attraverso i canali diplomatici e, parallelamente, per il tramite delle stesse autorità competenti.

Articolo 12 **Clausola di non incidenza**

Il presente Protocollo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 13 **Entrata in vigore, cessazione degli effetti e emendamenti**

- (1) La Parte Italiana notificherà per iscritto alla Parte Moldava l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
- (2) Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla ricezione della notifica italiana da parte del Comitato misto per la riammissione, in conformità con l'Art. 19 paragrafo 2 dell'Accordo.

(3) Il presente Protocollo cesserà di avere effetto nel momento in cui viene meno l'Accordo.

(4) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Protocollo dandone notifica, attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte contraente e al Comitato misto per la riammissione. In tal caso, il presente Protocollo cesserà di applicarsi sei mesi dopo la data di notifica.

Fatto a ...Chisinau....., il...12...maggio...2015....., in duplice originale nelle lingue rumena, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia relativa all'interpretazione del presente Protocollo, farà fede il testo inglese.

**Per il Governo
della Repubblica di Moldova**

O. Balaș

**Per il Governo
della Repubblica Italiana**

B. M. M.

Prin prezenta confirm că textul alăturat este o copie autentică de pe Protocolul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene de implementare a Acordului între Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la 10 octombrie 2007 (Chișinău, 12 mai 2015), originalul căruia este depozitat la Arhiva Tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.



Dumitru SOCOLAN,
Șef al Direcției Generale Drept
Internațional a Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene al
Republicii Moldova